

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CARTARIA

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA DELLA ASSOCIAZIONE.

Articolo 1

È costituito tra gli imprenditori del settore cartario con sede o stabilimento ubicati in Italia una Associazione Civile ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile avente la denominazione: "Associazione per la Promozione della Formazione Professionale Cartaria".

L'Associazione non persegue scopi di lucro. L'Associazione ha lo scopo principale di promuovere l'attività della Scuola Superiore Interregionale di Tecnologia per Tecnici Cartari e per promuovere, potenziare e coordinare le iniziative rivolte alla formazione professionale e all'accrescimento tecnico-culturale dei lavoratori del settore cartario, anche mediante l'erogazione di contributi a quelle attività formative che riterrà idonee al raggiungimento dei propri obiettivi. A tale fine l'Associazione potrà stipulare delle convenzioni con enti e centri che erogano formazione professionale continua accreditati presso le regioni di competenza per l'organizzazione e la gestione della Scuola Superiore Interregionale di Tecnologia per tecnici Cartari (SIC) e delle attività didattiche da essa svolte per tutto quanto concerne l'aspetto tecnico - didattico - organizzativo - logistico e amministrativo. L'Associazione potrà supervisionare e controllare ogni attività della SIC secondo quanto verrà specificato nelle singole Convenzioni affinché siano rispettate gli standard di svolgimento dei corsi di formazione.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Verona, Via Don Giovanni Minzoni n. 50.

Articolo 3

L'Associazione si potrà estinguere per cause previste dal codice civile o per volontà dell'Assemblea dei soci. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti aventi non scopo di lucro o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 4

Possono partecipare all'Associazione le persone fisiche o giuridiche site in Italia che abbiano i seguenti requisiti:

- Imprenditore cartario;
- Imprenditore della filiera - cartiera - cartotecnica - stampa;
- Associazione di categoria della filiera produttiva cartaria;
- Fornitore di tale filiera;
- Ente di Ricerca e sviluppo delle tecnologie del Comparto produttivo grafico - cartario;

–Ente (Camera di Commercio, Fondazione, Istituti di credito, ecc...) che ha tra gli scopi istituzionali il promuovere la crescita del tessuto produttivo - commerciale del territorio sul quale opera;

–Ente Pubblico (Regione) titolare della formazione professionale sul territorio.

In caso di operazioni straordinarie (cessioni di azienda, fusioni ecc...) aventi ad oggetto la totale o parte dell'attività aziendale, gli associati sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data dell'avvenuta modifica, le complete generalità della nuova società risultante dalle suddette operazioni straordinarie, la nuova sede della stessa e gli estremi dell'atto di trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente l'Associato venditore è tenuto solidalmente con l'acquirente anche al pagamento dei contributi e delle spese successivi al trasferimento.

Articolo 5

Gli Associati dovranno rispettare, nella misura in cui attengano a quest'ultima, tutte le norme e le condizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali, dai regolamenti, dalle ordinanze o dalle disposizioni comunque impartite dalle autorità preposte o contenute nelle convenzioni deliberate dagli organi dell'Associazione in base al presente statuto. I partecipanti all'Associazione hanno la priorità nell'assegnazione dei posti presso la "Scuola Superiore Interregionale di Tecnologia per Tecnici Cartari" e hanno la facoltà di inviare almeno un allievo per corso, da esercitare secondo le modalità che saranno decise dall'Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da eventuali contributi e liberalità ricevuti da terzi e dagli avanzi di gestione maturati negli anni. L'Associazione potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità.

Articolo 7

Ogni associato è tenuto a versare i propri contributi entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Il pagamento dei contributi non potrà esser sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità, una volta effettuato il pagamento, di far valere, nei confronti dell'Associazione, eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura. A titolo di penale per il ritardato pagamento, l'associato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di un punto, a partire dal momento del decorso del termine per cui al primo comma del presente articolo.

Titolo II

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 8

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Agli effetti della partecipazione alle assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è valida:

- in prima convocazione, quando sia presente la metà più degli associati regolarmente iscritti e siano regolari coi versamenti delle quote associative;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Articolo 9

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttiva, o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere nominato dall'Assemblea. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, per la prima e la seconda convocazione, e deve essere spedito, anche via fax e/o posta elettronica all'indirizzo di ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ogni associato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, soltanto da un altro associato, con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato, in ogni caso, può disporre di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono risultare da apposito libro verbale e ciascun verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Quest'ultimo è nominato dal presidente, all'inizio di ogni Assemblea.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno per l'esame e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttiva, anche su segnalazione di singoli associati,

Gli argomenti non risultanti all'ordine del giorno non possono essere oggetto di discussione. Tuttavia deve essere messa a votazione la mozione presentata con la firma di un numero di associati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei soci. Ai fini della elezione dei membri del Consiglio Direttiva ogni associato ha diritto a votare tre candidati. Per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria valgono le regole stabilite dagli articoli 20 e 21 del Codice Civile. L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti e regolarmente rappresentati per delega. Contro le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, che siano contrarie alla legge o alla statuto, ogni associato dissenziente può far ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione non venga ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione tanto per i dissenzienti che per gli assenti.

All'Assemblea ordinaria, oltre all'approvazione dei bilanci, sono riservate:

- a.** l'elezione di 4 (quattro) o 6 (sei) membri del Consiglio Direttiva, scelti anche fra non appartenenti all'Associazione;
- b.** la facoltà di impartire direttive al Consiglio Direttivo, in relazione all'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del totale dei voti.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'Assemblea ordinaria ed in particolare delibera sulle modificazioni delle norme contenute nel presente statuto. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria valgono le regole stabilite dall'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttiva composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, di cui 4 (quattro) o 6 (sei), eletti dall'Assemblea ed 1 (uno) nominato di diritto.

È membro di diritto il rappresentante di Assocarta con facoltà di farsi sostituire da persona da lui delegata. Il Consiglio Direttivo dopo le elezioni viene fissato direttamente in sede di Assemblea.

Il Consiglio Direttiva elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente, ai quali sono attribuite, anche disgiuntamente, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio.

Il Presidente, od in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Direttiva della corretta applicazione dello statuto e delle delibere regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. In caso di dimissioni, di impedimento permanente di uno o più consiglieri, gli stessi verranno sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale di votazione dell'Assemblea che ha eletto lo stesso Consiglio in carica. È prevista la possibilità di cooptazione di nuovi membri, anche tra non associati, in sostituzione di quelli dimessi fino alla scadenza del triennio. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono a maggioranza di voti degli intervenuti e devono constare da apposito libro verbali, sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni. In caso di parità prevale il voto del presidente. . Il Consiglio Direttivo può delegare alcune attribuzioni ad uno dei suoi membri od anche ad estranei del Consiglio stesso, determinando la durata ed i limiti della delegare l'eventuale compenso.

Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e del preventivo delle spese.

Articolo 13.

Al Consiglio Direttivo sono affidate l'amministrazione e la gestione dell'Associazione e all'uopo esso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto di competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare esso:

- a.** deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione degli scopi dell'Associazione indicati al precedente art. 1, attenendosi alle eventuali direttive impartite dall'Assemblea;
- b.** può assumere e/o licenziare se necessario, impiegati, tecnici ed operai;
- c.** può conferire incarichi a professionisti;
- d.** deve curare la riscossione, anche coattiva dei contributi associativi e dei corrispettivi dovuti dagli associati;
- e.** deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizione degli associati, unitamente alla documentazione giustificativa, per un periodo di almeno quindici giorni prima dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi;

- f. può stipulare contratti di appalto, di finanziamento e di mutuo previa conforme delibera dell'Assemblea, nonché convenzioni con pubbliche amministrazioni e/o con privati, compresi gli associati;
- g. esegue i pagamenti necessari per in svolgimento della propria attività e/o per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- h. deve curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti l'Associazione.

Titolo III

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Articolo 14.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno. I bilanci devono essere accompagnati da una relazione illustrativa delle varie voci di spesa. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati distintamente nei modi e con la maggioranza prevista dall'art 10.

Articolo 15.

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Verona, 7 maggio 2010

Alessandro Fedrigoni
Presidente AFC

Alessio Paladini
Notaio